



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta PUBBLICA del 30-10-12 Deliberazione n. 184

OGGETTO: **Costituzione Società Consortile per la regolamentazione dei servizi di gestione rifiuti.- S.R.R. denominato "Isole Eolie"- Approvazione Atto Costitutivo e Statuto- Revoca delibera n.161 del 06.09.2012.**

L'anno Duemiladodici, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		X
4) BIVONA Enrico		X
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano	X	X
7) BRIUGLIA Piero	X	
8) CALA' Antonino	X	
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CERRETI Carlo	X	
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto	X	X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	X
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone	X	
28) MAZZEO Stefano	X	X
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo	X	
34) PASSARI Antonino		X
35) PELLEGRINO Agostino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	X
39) RELLA Francesco	X	X
40) SAYA Giuseppe	X	X
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

13 10

Totale n.

26 19

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SV. FIORE

Partecipa il Segretario Generale AV. A.M. DRIPPO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
8°U.D.-UO Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Arch. Francesco Alibrandi

Oggetto: Costituzione Società Consortile per la regolamentazione dei servizi di gestione rifiuti- S.R.R. denominato "Isole Eolie" - Approvazione Atto Costitutivo e Statuto.- Revoca delibera.

Proposta di Deliberazione

Premesso che:

l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i

comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

per effetto della succitata complessiva delimitazione territoriale, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 8.aprile 2010, n.9, questo Ente Provincia partecipa, nella quota prevista del 5% alla S.R.R. dell'A.T.O. denominato " Isole Eolie ";

per effetto della succitata complessiva delimitazione territoriale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, questo Ente provincia partecipa, nella quota prevista del 5% (cinquepercento), a ciascuna delle S.R.R. degli A.T.O. in cui è suddiviso il territorio provinciale, ossia :ATO denominato "Isole Eolie", ATO denominato "Messina Area Metropolitana", ATO denominato "Messina Provincia",,

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 161 del 06.09.2012 ad oggetto "Costituzione Società Consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti - ISOLE EOLIE -. Approvazione Statuto e Atto Costitutivo." la Provincia Regionale ha approvato la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti;

che con nota n. 697/gab del 26.09.2012 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha autorizzato la Provincia Regionale di Messina ed i Comuni di S. Marina Salina, Lipari, Malfa e Leni ad approvare il nuovo statuto ed atto costitutivo della costituenda Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.) sul modello di società a responsabilità limitata;

che con la richiamata nota n. 697/gab del 26.09.2012 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità invitava altresì questo Ente all'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo della costituenda società entro il termine di sette giorni dalla ricezione della stessa nota.

Che, pertanto, questa Provincia Regionale dovrà revocare la delibera di consiglio n.161 del 06.09.2012, precedentemente approvata ;

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;

L'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;

per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società

d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella data, alle S.R.R.;

per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;

il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

il capitale della Società è stato determinato in € 10.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad €. 500,00.;

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l'altro, prevede che:

- alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;
- la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;
- gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito;

- nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto;
- il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società consortile a responsabilità limitata per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto assessoriale del 26.settembre 2012, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. denominato "Isole Eolie." o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie." per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare lo schema di atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie" che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie" che consta di n. 29 (ventinove) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;
- il proprio Statuto;
- i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;
- dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERI**

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. denominato "Isole Eolie" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile a responsabilità limitata, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie." per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

di approvare lo schema di atto costitutivo della Società consortile a responsabilità limitata denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo schema di statuto della società consortile a responsabilità limitata denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie." che consta di n. 29 (ventinove) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. " Isole Eolie" ivi il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € . 500,00 nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla stipula dell'atto;

Dare atto che l'eventuale aumento di capitale minimo di €10.000,00, potrebbe essere determinato diversamente dalle S.R.R. e comportare conseguentemente ulteriore aumento della quota dell'Ente di compartecipazione costituita dal predetto 5%;

di dare atto che le superiori spese, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura nel bilancio d'esercizio anno 2012(R. 2010) ;giusta DD. Del 16.11.2010:

REVOCARE la delibera di consiglio n. 161 del 06.09.2012 precedentemente approvata;

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Atto Costitutivo e Statuto
2. Nota n. 325 - Regione Siciliana
3. Art. 5 L.R. n. 9 dell'8-04-2010
4. Nota n. 191/CAB del 10-07-2012
5. Circolare n. 1 del 16-05-2012

6. Nota n. 697/CAB del 26-09-2012
7. Delibere Consiglio n. 161 del 06-09-2012
8. _____
9. _____
10. _____


ii _____

Il Responsabile dell'Unità Operativa



ii _____


IL DIRIGENTE



ii 09-10-2012

ii _____

Il Presidente o l'Assessore



Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, rileva che vi è una richiesta da parte dell'Amministrazione Provinciale, già trattata in Conferenza dei Capigruppo, per quanto concerne l'andamento dei lavori odierni. Chiede pertanto il prelievo del punto 13) dell'O.d.G. riguardante la "Costituzione Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominato 'Isole Eolie'. Approvazione Atto Costitutivo e Statuto – Revoca delibera n. 161 del 06/09/2012". Considerato che è stato nominato il Commissario straordinario, per l'approvazione del suddetto atto e la SRR riconferma la proposta di prelievo del punto allo scopo di procedere all'adempimento.

Entrano in aula i Consiglieri Antonino Passari, Salvatore Miano, Massimiliano Branca, Roberto Gulotta, Luigi Gullo. (Presenti n. 31).

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Biagio Bonfiglio, Carlo Cerreti, Antonino Calà. (Presenti n. 28).

Non essendovi richieste di intervento, con l'assistenza degli Scrutatori nominati nelle persone dei Consiglieri Antonino Previti, Giovanni Cariddi Princiotta e Maurizio Palermo, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la proposta di prelievo del punto 13) dell'O.d.G. che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	28
CONSIGLIERI VOTANTI:	27
FAVOREVOLI:	25
CONTRARI:	2
ASTENUTI:	1 (Gullo)

Non validi:

Il Consiglio approva.

Dà la parola all'Assessore alle Società partecipate, Michele Bisignano.

L'Assessore Michele Bisignano relazionando brevemente sulla proposta di deliberazione in discussione afferma che si tratta della modifica di un atto già approvato dal Consiglio, riguardante la costituzione di una società di regolamentazione del servizio dei rifiuti. La Regione, continua, dal momento che riguardava un bacino territoriale limitato ai Comuni delle Isole Eolie ha inteso portare avanti una proposta di società consortile a responsabilità limitata. Ciò comporta lo snellimento di alcune strutture, ma soprattutto la riduzione del capitale sociale perché il minimo consentito per le SRR è di dieci mila euro, mentre per le società capitale è di 120 mila euro.

Si tratta quindi di revocare una delibera e presentare una modifica alla intestazione per far sì che sin da domani, se il Consiglio dovesse approvarla, si possa costituire, così come per le altre due

società, un conto corrente provvisorio e vincolato affinché entro il 30 Novembre si proceda alle assemblee costitutive delle società.

Il Consigliere Agostino Pellegrino ribadisce ancora una volta che, per quanto riguarda la costituzione delle SRR, punterà il dito verso la Regione Siciliana perché, come già detto in altre occasioni, nella precedente forma di gestione la Regione ha imposto le ATO creando dei disservizi enormi prodotti dalla politica che ha gestito nomine e forme di potere. Il motivo per cui punterà il dito verso la Regione, continua, è afferente alla mancata gestione dei Rifiuti. L'anno scorso il ragioniere Manuele della Regione Siciliana ha costretto nove Sindaci alla firma e nove Comuni dell'ATO di S.Stefano di Camastra hanno pagato anticipatamente la raccolta dei rifiuti per conto di tutti gli altri 32. Il suo voto oggi sarà contrario per una forma di protesta nei confronti della Regione Siciliana, la quale propone un ulteriore "balzello" della gestione dei rifiuti, e questo è l'unico modo per protestare contro questo Ente.

Oggi ci si trova a costringere i dipendenti a mendicare gli stipendi per diverse mensilità e a questo proposito fa presente che vi sono famiglie che non hanno i soldi per fare la spesa, a differenza dei vari Commissari che hanno ottenuto incarichi. L'unico modo per protestare è non votare questo atto deliberativo e ribadisce che le anticipazioni di S.Stefano di Camastra, non si sa per quale miracolo, nonostante gli atti siano stati mandati in Procura e ancora non si è avuta alcuna risposta, non sono transitate dal bilancio del Comune, il Commissario ha pensato bene di prendere le somme in seguito alla richiesta di un Sindaco, ai sensi di una legge, per un intervento di varia natura, ed ha pagato direttamente le fatture dei fornitori non facendole transitare dal bilancio del Comune.

Questa ritiene sia stata una vergogna, questo è il sopruso che è stato ricevuto, ad oggi non si è avuta risposta, quindi, per tutti questi motivi non ritiene di dover votare la proposta di deliberazione, almeno fino a quando non si pagano gli stipendi ai dipendenti dell'ATO, fino a quando non si ottiene una risposta sui milioni di euro che sono stati tolti per la raccolta dei rifiuti di tantissimi Comuni.

Il Consigliere Giuseppe Lombardo chiede un chiarimento sulla procedura seguita nella formulazione della proposta di deliberazione, in particolare, vorrebbe capire come si può chiedere la revoca di una delibera e con un'unica votazione approvarne un'altra. Rileva che l'Amministrazione continua a fare sempre gli stessi errori.

Inoltre, visto che l'Assessore sulla liquidazione delle vecchie società ne ha fatto "un cavallo di battaglia" vorrebbe sapere qual è la situazione debitoria della Provincia nei confronti di tutti i vecchi ambiti territoriali perché ci si è ampiamente esposti dichiarando che la Provincia avrebbe liquidato le Società, però ancora una liquidazione che riguarda gli ambiti territoriali dei rifiuti non si è fatta, non solo e non si sono nemmeno versate le quote che risalgono al momento in cui il Consiglio Provinciale ha deliberato la liquidazione.

Chiede quindi all'Assessore di chiarire tale aspetto e poi si chiarirà tutto quello che riguarda le SRR, sulle quali annuncia sin da adesso il suo voto contrario, perché imposte dall'alto.

Entra in aula il Consigliere Massimo De Domenico. (Presenti n. 29).

L'Assessore Michele Bisignano ricorda che tempo fa in quest'aula sono state approvate le proposte di deliberazioni relative alla costituzione di tre società (S.p.a.), per cui il Consiglio si è espresso nel merito. La necessità di portare la delibera oggi all'attenzione del Consiglio deriva da una sensibilità che insieme al Presidente del Consiglio si è avuta perché dalla Regione era stato già inviato un Commissario ad acta, al quale è stato assicurato l'impegno che al primo Consiglio utile si sarebbe trattata la proposta di delibera in esame. Fa presente che questa non è una delibera dell'Amministrazione Provinciale, per cui non esiste alcun "cavallo di battaglia" e non è neanche una delibera del Governo regionale, ma una delibera dell'Assemblea Regionale Siciliana votata dai cittadini.

Per cui entrare nel merito della legge è una offesa nei confronti del Consiglio che ha già dibattuto tale aspetto, in occasione delle votazioni svolte tempo fa e, sempre rispondendo al Consigliere Lombardo, precisa che le ATO essendo delle S.p.a, non hanno nulla a che vedere con le SRR, le quali sono società di regolamentazione dei servizi che attraverso delle gare affideranno il servizio alle società che le vinceranno con contratto dei servizi. Quindi, con la possibilità da parte dei Comuni anche di formulare delle tariffe differenziate. La decisione sulle ATO spetta al Governo Regionale e all'Assemblea Regionale Siciliana; i due passaggi legislativi, la Legge n. 9 del 2010 e quella del 2012, contemplan la loro liquidazione.

Il Consiglio Provinciale e l'Amministrazione hanno proceduto ad approvare delle delibere che riguardavano la dismissione delle quote che è cosa diversa dal porre in liquidazione una società. La dismissione delle quote, prosegue, ha una procedura farraginoso, è stata attivata la prima fase delle comunicazioni dei vari soci che dovranno ricevere le quote, a giorni si farà un incontro alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti per fare il punto della situazione e vedere tecnicamente tutto quello che è possibile fare per accelerare la procedura.

Per quanto riguarda, invece, le eventuali situazioni finanziarie, l'Amministrazione sta vagliando attentamente i rapporti che sono intercorsi nel corso degli anni fra la Provincia e le ATO perché vi possono essere delle considerazioni che potrebbero portare a contestare le richieste che vengono formulate dall'ATO Rifiuti.

L'urgenza di oggi deriva dalla presenza del Commissario ad acta già inviato dalla Regione, per cui se il Consiglio non dovesse approvare questa delibera il Commissario è pronto ad approvarla. Annuncia che chiederà al Consiglio di approvare anche l'immediata esecutività della proposta di deliberazione perché, se il Consiglio dovesse approvare la delibera, domani stesso bisogna

aprire un conto corrente provvisorio e vincolato in modo di predisporre la convocazione per la prossima settimana. Sottolinea infine che i tempi sono ristretti.

Il Consigliere Giuseppe Galluzzo afferma che la trasformazione riguarda solo le Isole Eolie, invita il Consigliere Lombardo a ritornare su alcuni suoi passaggi e a riconoscere le attività che sono state svolte dalle ATO, le quali in questi anni si sono molto cimentate sul nostro territorio. Dichiarò di conoscere molto bene la questione delle ATO delle Isole Eolie, a quanto pare è l'unica società in Sicilia in attivo che si occupa del riciclaggio già da parecchi anni. Vedere una società ATO in attivo che addirittura fa ricevere i dividendi al Comune di Lipari e alla Provincia per quanto produce e non solo per il proprio servizio, significa un vantaggio per i cittadini. E' chiaro che per l'utente la trasformazione in S.r.l. dell'ATO presuppone una diminuzione di capitale sociale, rappresenta un ulteriore risparmio per quello che è il funzionamento della società stessa. Pertanto, ribadisce che siccome conosce molto bene quella realtà, e solo per essa, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Il Consigliere Giuseppe Lombardo sostiene che sia proprio l'Assessore ad avere confusione sull'argomento e fa presente che non ha risposto ai suoi quesiti. Il primo quesito riguardava la predisposizione della delibera che ritiene illegittima in quanto l'Amministrazione sta facendo approvare al Consiglio lo Statuto di una società prima ancora che venga revocata la delibera precedente, pertanto vorrebbe capire come intende procedere l'Amministrazione.

Il secondo quesito al quale non ha risposto, perché non ne ha contezza, è sulla situazione debitoria della Provincia nei confronti degli ambiti territoriali ottimali per i quali l'Ente non ha mai versato la relativa quota di gestione. Però, quando si trattava di andare a nominare i Revisori dei conti o di andare a fare degli atti gestionali l'Amministrazione era presente o con il Presidente o con chi da lui delegato per spartirsi quello che si doveva ottenere in seguito alle varie assemblee nei vari consigli di amministrazione.

Chiede al Segretario Generale di verificare la legittimità del documento indipendentemente dal parere espresso, in quanto, a suo parere, prima deve essere scritto che si revoca l'atto precedente e poi che si approva lo Statuto, perché ci si troverebbe contestualmente con due Statuti. Inoltre, non si può procedere con un'unica votazione per due deliberati, perché potrebbe essere contrario alla revoca della precedente e favorevole all'approvazione dell'attuale, o viceversa.

Chiede, infine, che venga messo per iscritto il parere di legittimità che sarà reso dal Segretario Generale.

Entra in aula il Vice Presidente del Consiglio, dott. Santi Vincenzo La Rosa. (Presenti n. 30).

Il Segretario Generale avv. Anna Maria Tripodo procede alla verifica del documento in esame.

Il Presidente del Consiglio, mentre il Segretario Generale procede alla verifica della legittimità del documento, desidera ricordare ai Consiglieri che è stata ricevuta una diffida, che è stato nominato un Commissario straordinario, che il termine scade oggi. Questo non significa che bisogna approvare necessariamente, però ritiene che i Colleghi Consiglieri siano responsabili e che questa sua affermazione non costituisce alcuna forma di intimidazione anche perché rientra nell'obbligo del Presidente.

Il Consigliere Angelo Passaniti ritiene che si tratti di una modifica formale e sostanziale dell'atto, per cui non ritiene vi sia nulla di male nel procedere in tal senso.

Il Segretario Generale dichiara il fatto che si revochi e si approvi nello stesso atto una revoca della delibera precedente e l'approvazione di un nuovo statuto è una cosa che si può fare, semmai come percorso logico, ma semplicemente logico, all'interno della narrativa del deliberato dove recita "Si propone che il Consiglio Provinciale deliberi", sarebbe stato opportuno scrivere prima "revocare la delibera di consiglio" e successivamente "approvare..." il resto.

Si tratta di un processo logico ma il fatto che si revochi nello stesso atto e si approvi è un qualcosa che si può fare, per una questione di logica mentale avrebbe scritto revocare prima l'atto e poi approvare il resto, ma la votazione è contestuale, per cui non vi sono problemi di sorta.

Entrano in aula i Consiglieri Giuseppe Rao, Carlo Cerreti, Biagio Innocenzo Bonfiglio, Francesco Rella, Giuseppe Saya, Antonino Calà. (Presenti n. 36)

Si allontana dall'aula il Consigliere Giuseppe Grioli. (Presenti n. 35).

Il Consigliere Giuseppe Lombardo, visto che lo stesso segretario ha dichiarato che il percorso logico poteva essere diverso, chiede di modificare la proposta per evitare che sia impugnata o contestata e chiede di invertire le parole scrivendo prima la revoca e poi l'approvazione dello statuto.

Il Presidente del Consiglio invita il Consigliere a presentare per iscritto l'emendamento e nel frattempo afferma, siccome la delibera che viene revocata ha un oggetto diverso, se si vuole essere tecnici, una persona giuridica è la S.p.a, un'altra è la SRR, pertanto, il processo logico comunque si compie nel momento in cui, essendo nata una seconda persona giuridica che è la SRR si revoca la S.p.a.. Non c'è una sovrapposizione, sono sempre due soggetti, sia che si faccia prima o dopo.

Inoltre nell'ambito di quella che è l'attuazione della delibera sarà l'Amministrazione, quando anche rimanesse in piedi una delle due o entrambe, a dare corso e attuazione alla proposta e

naturalmente non ne potrà che costituirne una perché i soggetti sono gli stessi. Ciò nonostante siccome non reputa peregrina l'eccezione sollevata dal Consigliere Lombardo, se i Consiglieri si fanno carico di presentare un emendamento tecnico, il Consiglio può decidere di fare questa inversione.

Il Consigliere Giuseppe Rao esprime qualche perplessità perché questa è l'ennesima volta che l'Aula su atti deliberativi di una certa delicatezza, confezionati dall'Amministrazione, si deve vedere impegnata a tutelarsi e a tutelare l'Ente, probabilmente, da aspetti che si sarebbero dovuti trattare in sede di disposizione del deliberato stesso.

La logica politica dell'emendamento lo vede perplesso perché le osservazioni del Consigliere Lombardo e quello che sta emergendo, anche da alcune valutazioni del Segretario Generale che portano verso una maggiore necessità di puntualizzare il deliberato che il Consiglio sta per votare, non fanno altro che ribadire il concetto che quest'Aula deve tenere in considerazione l'amministrazione di questo Ente. Ora se su un fatto tecnico di questa natura vi è la necessità di correggere gli atti amministrativi, siccome ci si muove sia in ambiti amministrativi, ma anche politici, e questo lo vuole ricordare, siccome l'aula si sta svuotando chiederebbe una maggiore attenzione su questo perché se il problema è tecnico, l'Amministrazione ritira la delibera e fa quello che una amministrazione seria deve fare, dopodiché eventualmente nasce l'esigenza politica. Adesso bisogna chiarire se per modificare il documento vi è una opportunità tecnico giuridica, o un problema di opportunità tecnico amministrativa o politica.

Il Segretario Generale assicura che dal punto di vista giuridico non vi sono problemi di sorta, nel suo precedente intervento ha semplicemente detto seguendo un percorso logico che sarebbe stato opportuno seguire quanto detto dal Consigliere Lombardo, ma siccome la votazione è contestuale nulla questo da questo punto di vista. Addirittura, aggiunge, se si fosse approvato senza revocare, essendo una delibera successiva, tacitamente sarebbe stata abrogata quell'altra perché è una affermazione di volontà successiva alla delibera precedentemente adottata. Per cui diventerebbe un meccanismo di abrogazione tacita, invece, qui si dice espressamente si revoca la precedente e si approva questa.

Il Consigliere Giuseppe Rao, dal momento che in quest'aula attualmente non esiste una maggioranza e che si rappresenta, abusivamente e politicamente, una amministrazione che non esiste, dichiara che il suo gruppo ha la necessità di capire da un punto di vista tecnico se vi sono delle reali esigenze di modificare la proposta di deliberazione. Il Segretario Generale poco fa ha detto che la proposta di deliberazione ha tutti i requisiti di legittimità, per cui le cose, dette fino a questo momento, rientrano in un campo vorrebbe capire di quale opportunità, perché dal punto di vista del diritto amministrativo tale criterio non c'è, l'opportunità compete solo alla politica.

Esprime l'esigenza di capire il da farsi e invita il Presidente a fare il punto della situazione.

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, fa presente che l'Amministrazione non

intende procedere ad alcuna modifica dell'atto.

Il Presidente del Consiglio comunica altresì che il Consigliere Giuseppe Lombardo, prima della chiusura del dibattito, ha presentato un emendamento alla sopraccitata proposta di deliberazione.

Il Consigliere Giuseppe Lombardo chiede al Segretario Generale di esprimere parere di regolarità tecnica.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Piero Briuglia, Francesco Italiano, Antonino Passari, Marco Vicari, Biagio Innocenzo Bonfiglio, Simone Magistri, Francesco Rella, Enzo S. Testagrossa, Giacinto Barbera, Antonino Calabrò, Antonino Calà. (Presenti n. 24).

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura dell'emendamento che qui di seguito si trascrive con i rispettivi pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi della L.R. 30/2000.

"EMENDAMENTO"

Posporre il deliberato dell'approvazione dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata dopo la revoca della delibera di Consiglio Provinciale n° 161 del 6 Settembre 2012.

F.to IL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Giuseppe LOMBARDO

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Messina li 30 Ottobre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to avv. Anna Maria TRIPODO".

Il Consigliere Giuseppe Lombardo desidera chiarire, e chiede che sia messo a verbale, che la formulazione dell'emendamento su trascritto è tecnica. Non condivide la proposta così come formulata, non condivide il merito del dispositivo del deliberato, ma siccome non vorrebbe pronunciarsi in senso negativo, ha ritenuto di presentare l'emendamento per dare un senso logico al procedimento, così come enunciato dallo stesso Segretario Generale.

Il Consigliere Roberto Gulotta, come affermato dal Consigliere Lombardo, ritiene che il suo gruppo non possa votare questa proposta di deliberazione così com'è stata presentata, perché occorre seguire due passaggi, il primo è revocare il precedente atto che peraltro è stato votato dal Consiglio e poi approvare il nuovo Statuto.

Dichiara di essere contrario e che non voterà la proposta di deliberazione, così come non ha votato quella precedente. E' opportuno che l'Assessore faccia le sue verifiche, chiami il dirigente

che ha predisposto il documento e se è il caso lo ritiri, o lo presenti con i requisiti prescritti dalla legge.

Il Presidente del Consiglio conclusi gli interventi, con l'assistenza degli scrutatori Antonino Previti, Giovanni Cariddi Princiotta e Maurizio Palermo, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, l'emendamento su trascritto che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	24
CONSIGLIERI VOTANTI:	14
FAVOREVOLI:	12
CONTRARI:	2
ASTENUTI:	10 (Coppolino, Parisi, Princiotta, Gullo, Rao, Cerreti, Previti, Mazzeo, Andaloro, Palermo)

Non validi: ==

Il Consiglio non approva.

Il Consigliere Giuseppe Lombardo considerato che l'Aula non ha voluto accogliere la sua proposta di emendamento, dichiara di non condividere la proposta di deliberazione in quanto la ritiene illegittima. Annuncia pertanto che non parteciperà alla votazione.

Entrano in aula i Consiglieri Giacinto Barbera e Francesco Rella. (Presenti n. 26).

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Giuseppe Lombardo e Francesco Andaloro. (Presenti n. 24).

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione la proposta di deliberazione iscritta al punto 13) dell'O.d.G. così come formulata originariamente. Dà lettura dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e del parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Non essendovi altre richieste di intervento, con l'assistenza degli scrutatori Antonino Previti, Giovanni Cariddi Princiotta e Maurizio Palermo, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48 /92, la sopratrascritta proposta di deliberazione e comunica l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	24
CONSIGLIERI VOTANTI:	24
FAVOREVOLI:	20
CONTRARI:	4
ASTENUTI:	==
Non validi:	==

Il Consiglio approva.

L'Assessore Michele Bisignano chiede che il Consiglio si esprima sull'immediata esecutività. Si allontana dall'aula il Consigliere Roberto Gulotta. (Presenti n. 23).

Il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori Antonino Previti, Giovanni Cariddi Princiotta e Maurizio Palermo, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la proposta dell'Amministrazione di rendere immediatamente esecutiva la delibera testé approvata e comunica l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	23
CONSIGLIERI VOTANTI:	21
FAVOREVOLI:	20
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	2 (Cerreti e Previti)
Non validi:	==

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutività ai sensi della L.R. n. 48/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.S.R.
DENOMINATO "ISOLE EOLIE". - APPROVAZIONE ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO - REVOCA DELIBERA N. 161 DEL 06.09.2012

I sottoscritti revisori dei Conti della Provincia di Messina, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Provinciale, nella loro funzione di controllo e di indirizzo,

VISTO il decreto legislativo 267/00;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia,

ESAMINATA la proposta,

VISTI lo schema di statuto e lo schema di atto costitutivo,

ESPRIMONO parere

FAVOREVOLE

All'approvazione della proposta di cui all'oggetto da parte del Consiglio Provinciale.

Dott. Francesco Cannavo'

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti

Dott. Diego Perrone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 09.10.2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 15 OTT. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

U.O. - IMPIANTI E PAVIMENTI

12.10.2012
IL RAGIONIERE GENERALE

lu

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SALVATORE VINCENZO FIORE

Il Consigliere anziano

F.to GIUSEPPE BALUZZO

Il Segretario Generale

F.to AVV. ANNAMARIA TAPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 11 NOV. 2012 giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni
o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma /// dell'art. /// della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 30 OTT. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to AVV. ANNAMARIA TAPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 09 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

P. Ruggi
Avv. Anna Maria Taपोдо

A.R.Repertorio n.

Raccolta n.

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE S.r.l.
DENOMINATA**

"SOCIETÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____, via _____ davanti a me dott. _____, Notaio in _____, iscritto al Collegio Notarile di _____,

sono presenti:

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza municipale del Comune di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____;
- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e domiciliato presso la residenza della Provincia Regionale di _____, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente che rappresenta giusta delibera consiliare n. _____ del _____

Detti comparanti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, premettono

VISTO

- l'art.6 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale prevede che la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, così come individuati all'art. 5 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, costituiscono una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa, denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";
- l'art. 7 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010 il quale stabilisce le modalità per l'avvio operativo delle società "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" denominate S.R.R.;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE: E' costituita tra gli Enti convenuti "Comune di _____ ecc. come sopra rispettivamente rappresentati, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" in sigla "S.R.R. _____".

Art. 2

SEDE: La società ha sede in _____.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese si indica l'indirizzo in via _____.

Art. 3

DURATA: La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

Art. 4

CAPITALE: Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è ripartito in quote così come determinate dall'art.6 comma 3 della L.R. n.9 dell'8 Aprile 2010 e dettagliatamente riportato nello Statuto.

Tale capitale viene sottoscritto dai soci come segue:

"Comune di _____ euro _____;

Comune di _____ euro _____;

Comune di _____ euro _____;

Comune di _____ euro _____;

Provincia di _____ euro _____.

I componenti si danno reciprocamente atto che il versamento dell'intero capitale sociale è stato effettuato presso la "Banca _____ come da ricevuta in data _____, che in originale mi viene esibita.

Art. 5

OGGETTO: La società consortile denominata "S.R.R." esercita le funzioni previste negli artt. articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n.9/10 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. n.9 /10.

La S.R.R., inoltre:

a) è sentita, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti nonché quelle non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

b) sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2°, art. 4 della L.R. n. 9/2010 .

c) la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i

gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dal comma 2°, art. 8, L.R. n° 9/2010.

d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;

e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3° della L.R. 9/2010.

f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;

h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l. r. n. 9/2010;

i) predisporre, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione dello stesso;

l) è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ai sensi dell'art. 8, comma 3, l.r. n.9/2010;

Art. 6

AMMINISTRAZIONE: Il primo organo amministrativo della società è costituito da un Consiglio di Amministrazione nelle persone di _____

Al Consiglio vengono attribuiti i poteri di amministrazione e rappresentanza indicati gli artt. 18-22 dello Statuto Sociale.

Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Art. 7

L'Organo di controllo è composto da un membro effettivo in persona del Sig.:

L'Organo resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al _____ ed avrà anche la funzione di revisione legale dei conti.

Art. 8

ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre _____ (_____).

Art. 9

STATUTO: le norme di funzionamento della società sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me datane ai costituiti si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art 10

I comparenti conferiscono speciale mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor _____ per l'attuazione di quest'atto e per effettuare i conseguenti adempimenti ai fini della iscrizione della società presso il competente Registro delle Imprese, nonché a ritirare, a suo tempo, dall'Istituto Bancario sopra citato, il capitale sociale ivi versato, con esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11

I comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese ed imposte per la costituzione ammonta a euro _____ (_____) e sono a carico dei comparenti comuni consorziati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 9 dell'8 Aprile 2010.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura alle parti, che lo approvano.

F.TO

STATUTO
DELLA
SOCIETA' CONSORTILE S.r.l.

"S.R.R. _____"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita a norma dell'art 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6 comma 1 della l.r. 8 aprile 2010, n. 9., tra i seguenti Enti "*Comune di _____ ecc.*", una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: S.R.R. per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti.

Alla società consortile S.R.R. _____ non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati.

E' vietato il trasferimento delle quote di partecipazione anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale stabilite dall'art. 6, comma 3, della l.r. n.9/2010.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di _____, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con messaggio di posta elettronica certificata, ove esistente, o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società, così come previsto dall'art. 8 della l.r. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della l.r. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R., ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la

programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

ART. 5 - FUNZIONI

La S.R.R. inoltre :

- a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della l.r. n°9/2010 .
- c) La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, l.r. n° 9/2010.
- d) Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della l.r. n.9/2010;
- e) Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 9/2010.
- f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai

sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r.n.9/2010:

1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati
 2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
 3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;
- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;
- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

ART. 6 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della Società è di € 10.000,00 (diecimila) ed è ripartito in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dall'art.6 comma 3 della l.r. n.9 dell'8 aprile 2010, nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

Il capitale viene sottoscritto nelle seguenti misure:

Comune _____ Abitanti _____ € _____

Totale quota Provincia € 500,00 (cinquecento/00)

Totale Quote Comuni € 9.500,00 (novemilacinquecento/00).

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della l.r. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2010, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della richiamata legge. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 17, l.r. n°19/2005, dall'articolo 4, comma 2°, lett.c, d, ed e della l.r. n° 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni Ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico e finanziario, e nelle sue revisioni, o deliberata dall'Assemblea dei soci in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della S.R.R.

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione.

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora.

Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n.9/2010.

ART. 9 - DOTAZIONE ORGANICA

La S.R.R. assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 9, della l.r. n.9/2010, e 45, comma 2, della l.r. n.2/2007. Nondimeno, ai sensi dello stesso art. 19, comma 9, la S.R.R. non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013.

Nella fase di avvio della S.R.R. , in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art.19 della l.r. n. 9/2010.

La dotazione organica della S.R.R. è adottata dal Consiglio di Amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della l.r. 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276. Con il richiamato decreto Assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al

fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, nonché dell'articolo 45 della l.r. 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della l.r. 14 maggio 2009, n. 6.

ART. 10 –SOCI

Assumono la qualità di socio della S.R.R., tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO _____, così come individuato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, e la Provincia Regionale di _____. Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della l.r. n. 9/2010 nonché all'art.7 del presente statuto.

ART. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 2479 bis c.c.);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione (art.2475 c.c.);
- d) Organo monocratico di controllo (art. 2477 c.c.).

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis.

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede Sociale, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

All'assemblea dei soci, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2479 e 2479 bis

c.c., è riservata la competenza relativa all'approvazione del bilancio e distribuzione di utili, alla nomina degli amministratori, alla nomina dell'organo monocratico di controllo di cui all'art. 2477 c.c., alle modificazioni dell'atto costitutivo, ad assumere decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci decide, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ART. 13 - VINCOLI

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, è convocata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea verrà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente se nominato; in caso di impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale od anche da un socio.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 15 - PRESIDENTE - SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, è convocata dal Presidente che la presiede. In caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente. Mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai

sensi di legge da un notaio.

L'Assemblea, nella prima seduta, nomina un segretario scelto tra i soci presenti.

Per le convocazioni successive il segretario ed un supplente vengono eletti stabilmente, tra i segretari comunali o provinciali degli Enti Soci. Se l'Assemblea lo ritiene opportuno può nominare due scrutatori tra gli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art. 2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge.

ART. 16 - DIRITTO DI VOTO- DIRITTO DI INTERVENTO-DELEGA

Il diritto di voto è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. n.9/2010. La Provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%).

Ai sensi dell'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010 nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, c.6, l.r. n. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1, numero 2 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri scelti fra i sindaci dei comuni soci. La decadenza dalla carica di Sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 9/ 2010 gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci con decisione assunta in sede assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. e con le medesime modalità possono essere revocati.

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e il quinto comma dell'art. 2383 c.c..

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della società, ed il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

ART. 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le sedute del Consiglio di amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Allo stesso spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione, e segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie che l'art. 2479 c.c. e le disposizioni di questo Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo la redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

ART. 19 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2° c.c.. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. E' prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del Consiglio o comunque a n. 5 sedute anche non

consecutive in un anno solare.

ART. 20 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno tre giorni prima, presso il domicilio di ciascun consigliere e ciascun sindaco effettivo.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se vengono a mancare per dimissioni od altra causa uno o più amministratori è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea,

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo

quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della l.r. n.9/2010.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio, ai sensi del precedente articolo 19, decadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 22 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente e nei limiti della delega, alle persone con i poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della Società;
- c) riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e ove necessario ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà, Sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 23 – ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO.

All'organo monocratico di controllo, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, compresa la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477 c.c. .

L'Assemblea determina il compenso da corrispondere a detto organo.

ARTICOLO 24 - BILANCIO

L'esercizio Sociale inizia l'1 (l'uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della Società e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 2478 bis, comma 1 c.c. .

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il capitale sociale.

ARTICOLO 25- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Nel caso in cui , per qualsiasi causa, si debba procedere allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà, uno o più liquidatori determinando i relativi poteri, e compensi stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco della azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai Soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. n.9/2010

ARTICOLO 26 – NORME SULLA TRASPARENZA

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, nonché di servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.7.2005.

La Società, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti.

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza.

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58 nonché alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

La Società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 27 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha sede legale la S.R.R.

ARTICOLO 28 - NORME TRANSITORIE

Il primo Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e il Vice Presidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni.

ART. 29 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della l.r. n.9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal Codice Civile.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

L'Assessore per l'energia e per i servizi di pubblica utilità

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 funzioni attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997";
- VISTO** il D.lgs. 3.04.2010 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, intitolato "Norme in materia ambientale";
- VISTA** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 5.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19";
- VISTA** la legge regionale 8.04.2010 n. 9 intitolata "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- VISTO** l'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. n.9/2010 rubricato "Competenze della Regione" a tenore del quale "la Regione esercita le competenze di cui all'art. 196 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 anche provvedendo:....e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, d'ora in avanti S.R.R., di cui all'art. 6".
- VISTO** l'art. 7 della l.r. n.9/2010 che testualmente statuisce "L'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'associazione di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R.....";
- VISTA** la legge regionale n. 11/2010 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010" ed, in particolare, il Titolo IV artt. 45, 46, 47, 48;



gli schemi tipo definitivi di atto costitutivo e statuto predisposti dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana e condivisi dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in coerenza con il parere citato, giusto verbale del 15.3.2011;

RITENUTO che può procedersi all'adozione degli schemi tipo di atto costitutivo e statuto delle costituenti Società consortili per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ai sensi dell'art 7 comma 1 l.r. 9/2010;

DECRETA

Art. 1

Sono adottati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 comma 1 della l.r. n.9/2010, gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituenti Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti che sono allegati al presente decreto sub A) e B) per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito web dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica Utilità-Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti ed, inoltre, trasmesso alle Province regionali ai sensi di legge.

Palermo, li 22 MAR 2011

Le presente copia composta di n. 02 fogli è conforme all'originale

23 MAR 2011

I Funzionari

Avv. Isabella Conte
Avv. Germana Mormino



Il Dirigente Generale
Dott. Vincenzo Emanuele

L'Assessore
Giuseppe Marino



3. I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.

4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell'ambito del territorio comunale.

5. Nell'ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l'economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L.R. 8 aprile 2010 n. 9
Titolo II
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Art. 5.

*Ambiti territoriali ottimali
per la gestione integrata dei rifiuti*

1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

- a) ATO 1 - PALERMO;
- b) ATO 2 - CATANIA;
- c) ATO 3 - MESSINA;
- d) ATO 4 - AGRIGENTO;
- e) ATO 5 - CALTANISSETTA;
- f) ATO 6 - ENNA;
- g) ATO 7 - RAGUSA;
- h) ATO 8 - SIRACUSA;
- i) ATO 9 - TRAPANI;
- l) ATO 10 - ISOLE MINORI.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il riscontro dell'adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 1.

3. I singoli comuni appartenenti all'ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto

dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.

Art. 6.

*Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:

- a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5 per cento alla provincia appartenente all'ATO.

4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La S.R.R., nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, come introdotti dalla presente legge.

6. Nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.

8. Gli atti adottati dalla S.R.R. sono pubblicati per intero sul sito web della stessa.

Art. 7.

*Avvio operativo delle Società per la regolamentazione
del servizio di gestione rifiuti - S.R.R.*

1. L'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentite le associazioni di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema-tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R., predisposti dall'Ufficio legislativo e legale della Regione che si avvale a tal fine del

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

Palermo li 10.07.2012

Prot. n.191/GAB/2012

Ai Presidenti delle Province regionali e
ai Presidenti dei Consigli provinciali dell'Isola

Ai Sindaci e
ai Presidenti dei Consigli comunali
dei Comuni dell'Isola

e p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio Di Gabinetto

Al Presidente della IV Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana

Ai Prefetti dell'Isola

LORO SEDI

Oggetto: Costituzione Società consortili per azioni denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti". Adempimenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche e integrazioni. Invito ad adempiere.

Con nota n.13345 del 23 marzo 2011 questo Assessorato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, trasmetteva a codeste Province regionali e, per il tramite, ai Comuni dell'Isola gli schemi tipo di statuto e atto

Per effetto delle superiori considerazioni, e tenuto conto della necessità di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, si ritiene non più procrastinabile, da parte di codesti Enti territoriali, la costituzione delle S.R.R. negli ambiti territoriali di riferimento, così come delineati nel Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale, approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012 e a cui si rinvia, e il successivo insediamento degli organi.

Con la presente, pertanto, questa Amministrazione invita nuovamente gli Enti in indirizzo, ad approvare, nelle rispettive assisi consiliari, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza, nonché il relativo statuto e atto costitutivo, con l'apposizione della clausola di immediata eseguibilità, e assegna a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del citato Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 e del relativo Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale.

Gli Enti in indirizzo, una volta adottato, dovranno immediatamente far pervenire l'atto deliberativo dell'organo consiliare all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, anche tramite Posta Elettronica Certificata, (dip.acquaerifiuti@pec.regione.sicilia.it).

Qualora codesti Enti territoriali non adottino, nel termine assegnato, l'atto deliberativo di adesione alla S.R.R. di riferimento e approvativo del relativo statuto e atto costitutivo, si darà luogo ad intervento sostitutivo di questo Assessorato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, novellato, come detto, dall'articolo 11 comma 65 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26.

A tal fine la presente costituisce diffida e comunicazione di avvio del procedimento.

Approvati i citati atti da parte degli organi consiliari, le Province regionali e i Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, dovranno, entro i 45 giorni successivi, porre in essere tutti

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee nel relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 737/S.9 del 4 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Cortese Salvatore, nato a Catania il 2 aprile 1956 e residente a Belpasso (CT), via XV Traversa, n. 19, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1142)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 738/S.9 del 4 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Cortese Livio Mario, nato a Catania il 21 dicembre 1987 e residente a Belpasso (CT), via XV Traversa, n. 19, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1143)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 739/S.9 del 4 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Coco Giuseppe, nato a Catania il 29 aprile 1972 e residente a Gravina di Catania (CT), via Gramsci, n. 57, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1145)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 761/S.9 del 13 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Arcadipane Giuseppe, nato a Acireale (CT) il 9 agosto 1966 e residente a Roma, via G. Casciato, n. 42, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1180)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 778/S.9 del 13 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Ardizzom Massimo, nato a Catania il 24 gennaio 1968 e residente in via Manzoni n. 18, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1178)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 779/S.9 del 13 aprile 2012, il dirigente del servizio 9 - "Professioni turistiche e agenzie di viaggio" del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Spampinato Antonio, nato a Catania il 23 marzo 1968 e residente a Acicaterina (CT), via Vampolieri, n. 34/M, all'albo regionale delle guide subacquee.

(2012.16.1179)104

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

CIRCOLARE 16 maggio 2012, n. 1.

Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, articolo 11, commi dal 64 al 68. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

ALLE SOCIETÀ E CONSORZI D'AMBITO IN LIQUIDAZIONE
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA
ALLE PROVINCE DELLA REGIONE SICILIA
e. p. c.
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIA
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI DELLA
REGIONE SICILIA
AI PREFETTI DELL'ISOLA
ALL'ANCI DELLA REGIONE SICILIA
ALL'EURP

L'Assemblea regionale siciliana, con la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 (finanziaria regionale per l'anno 2012), ha modificato, in talune parti, la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) per assicurarne la piena e generale effettività e garantire una rapida transizione verso il nuovo sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia come delineato nella legge di riforma.

La finanziaria regionale, in particolare, per perseguire le superiori finalità, con i commi dal 64 al 68 dell'articolo 11 intitolato "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa" ha novellato gli articoli 5 (Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti), 14 (Potere sostitutivo), 15 (Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) e 19 (Norme transitorie) della citata legge regionale 8 aprile

2010, n. 9, apportando sostanziali modifiche alla disciplina previgente.

Tenuto conto della rilevanza delle nuove disposizioni, che intervengono in modo incisivo sul sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia, si ritiene necessario emanare la presente circolare al fine di assicurare una corretta, omogenea e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale da parte delle Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia, nonché dei soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 dispone che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori.

All'interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora innanzi S.R.R., costituita, obbligatoriamente, dai comuni e dalle province regionali ricompresi nel territorio interessato.

La S.R.R. è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che neces-

gestione sperimentale, ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 49 del 25 novembre 2011) che intendono confermare, potranno semplicemente far pervenire alla Regione siciliana dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti, sempre entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012, apposita lettera sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni interessati o la deliberazione dell'organo esecutivo della forma associativa, da cui risulti espressamente la comune volontà di confermare la proposta già presentata.

L'Amministrazione regionale ove intenda istituire, anche alla luce delle proposte provenienti dagli enti locali in forma singola o associata, bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, sempre ai sensi del comma 67 dell'articolo 11, predisporrà, entro il 30 giugno 2012, un apposito piano di individuazione, approvato dalla Giunta regionale, che verrà trasmesso alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana per la formulazione da parte della stessa, entro i successivi 15 giorni, del parere di competenza.

Acquisito il parere, la Giunta regionale, entro i successivi 15 giorni, individua quindi, nel rispetto del limite numerico posto dalla novella, gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale che intende istituire a modifica e integrazione della delimitazione effettuata con il citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

La scelta dell'Amministrazione regionale sarà motivata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in legge e dell'articolo 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 come introdotto dal comma 67 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali, così come delimitati dall'Amministrazione regionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti sarà organizzato nelle forme e secondo le modalità generali di cui alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9

Con l'articolo 11, comma 65, poi, sono state apportate, dalla citata legge finanziaria, modifiche all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 riguardante l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione siciliana nei confronti degli enti inadempienti aventi competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Con la citata norma, infatti, il legislatore regionale, a garanzia della effettività della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, ha soppresso la prima parte del comma 1 dell'articolo 14 della stessa, laddove subordinava l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, nei confronti degli enti territoriali inadempienti, all'avvenuta pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Per effetto di tale modifica, pertanto, nei casi in cui gli enti esercitanti competenze, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, non ottemperino alle funzioni e ai compiti dalla stessa assegnati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità potrà sin da subito disporre, previa diffida, in via sostitutiva la nomina di commissari straordinari.

Si fa riferimento in particolare alle ipotesi di:

a) mancato espletamento da parte delle Province regionali e/o dei comuni, degli adempimenti finalizzati alla costituzione delle S.R.R. o mancata elezione degli organi delle S.R.R., con le modalità e nei termini perentori espressamente previsti dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2010 n. 9;

b) mancata adozione del piano d'ambito da parte delle S.R.R.;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento da parte delle S.R.R. delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti finalizzati alla determinazione di uno standard medio di riferimento per la tariffa o la tassa per i comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

Il comma 68 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, con l'introduzione dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 del comma 4 bis, interviene nell'assetto delle competenze, attribuendo alla Regione siciliana, tramite la Giunta regionale, anche il compito di definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9

Il legislatore regionale con il comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 2, integrando l'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 con i commi 2 bis e 2 ter, ha modificato, inoltre, le disposizioni già vigenti in materia di gestione liquidatoria dei Consorzi e delle Società d'ambito di cui al comma 1 del citato articolo, al fine di assicurare una più celere chiusura di tali gestioni e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia.

Le superiori disposizioni, innanzitutto, individuano nel Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità l'amministrazione competente, in via ordinaria, a coordinare l'attività di tutti i soggetti coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Il nuovo comma 2 bis dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 attribuisce, inoltre, al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nella persona del suo dirigente generale, anche la competenza a erogare, a titolo di anticipazione, risorse finanziarie del bilancio regionale ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche per fronteggiare le emergenze.

In virtù di tale disposizione viene meno ogni utilità delle competenze e delle funzioni a tal fine attribuite ai soggetti attuatori ex O.P.C.M. n. 3887/2010.

Le richieste di anticipazione, che ai sensi dell'articolo 45 e 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 potevano già essere presentate dagli enti locali, per effetto della novella in esame, potranno essere avanzate anche dalle società e dai consorzi d'ambito.

Le anticipazioni, comunque, potranno essere concesse, da parte del competente dipartimento, ai beneficiari purché corredate dalla certificazione dei debiti del soggetto richiedente aggiornata al 31 dicembre 2011 validata dal competente servizio 25 - Liquidazione ATO, enti e aziende regionali - della ragioneria generale della Regione

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

Trasmessa anche tramite PEC

Prot n. 647/643/26.9.2012

Al Presidente della Provincia regionale di Messina

E p.c. Al Sindaco del Comune di :

Leni

Lipari

Malfa

Santa Marina Salina

LORO SEDI

E p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio Di Gabinetto

Al Presidente della IV Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana

Al Signor Prefetto di Messina
LORO SEDI

Oggetto: Costituzione Società consortile denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Isole Eolie". Adempimenti di cui all'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9. Trasmissione schemi tipo di statuto e atto costitutivo.


A seguito di specifica richiesta dei Comuni delle Isole Eolie, appartenenti all'omonimo ambito territoriale ottimale, si comunica che con decreto assessoriale del 26 settembre 2012 ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, è stato adottato lo schema tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nel territorio di riferimento.

Con la presente, pertanto, si trasmettono in allegato, anche ai fini dell'immediato inoltro ai comuni interessati alla costituzione della Società, i citati atti corredati da uno schema tipo di

atto deliberativo da sottoporre agli organi consiliari per l'adozione che comunque dovrà avvenire entro e non oltre giorni sette dalla ricezione della presente.

Codeste Province regionali, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, adottati gli atti dovranno convocare i Comuni per la costituzione della Società ai sensi dell'articolo 2328 e segg. del codice civile.

L'Assessore regionale
dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità
Dot. Claudio Torrisi





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta PUBBLICA del 06-09-12 Deliberazione n. 161

OGGETTO: **Costituzione Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominato "Isole Eolie".- Approvazione Atto Costitutivo e Statuto.**

L'anno Duemiladodici, il giorno SEI del mese di SETTEMBRE nell' As
Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avv.
scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messi
con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. As

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto		X
3) BARTOLOTTA Antonino		X
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano	X	
7) BRIUGLIA Piero	X	
8) CALA' Antonino		X
9) CALABRO' Antonino		X
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CERRETI Carlo	X	
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino	X	
35) PELLEGRINO Agostino		X
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

11 12

Totale n.

25 2

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SU FIORE

Partecipa il Segretario Generale AV. A. Y. TRIPICCO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

8°U.D.-UO Programmazione Negoziata e Partecipazioni Azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Arch. Francesco Alibrandi

Oggetto: Costituzione Società Consortile per la regolamentazione dei servizi di gestione rifiuti- S.R.R. denominato "Isole Eolie" - Approvazione Atto Costitutivo e Statuto. //

Proposta di Deliberazione

Premesso che:

l'articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'articolo 201 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua l'Autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

la legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale, integrando l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, come introdotto dall'articolo 11, comma 67, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i

comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

per effetto della succitata complessiva delimitazione territoriale, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 8.aprile 2010, n.9, questo Ente Provincia partecipa, nella quota prevista del 5% alla S.R.R. dell'A.T.O. denominato " Isole Eolie ";

per effetto della succitata complessiva delimitazione territoriale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, questo Ente provincia partecipa, nella quota prevista del 5% (cinqueper cento), a ciascuna delle S.R.R. degli A.T.O. in cui è suddiviso il territorio provinciale, ossia :ATO denominato "*Isole Eolie*", ATO denominato "*Messina Area Metropolitana*", ATO denominato "*Messina Provincia*";,

con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha trasmesso a questo Ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari, entro i termini di legge, l'adesione alla nuova Società;

con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'Ente ad approvare, in assise consiliare, l'adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 1 lug. 2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale;

Considerato che:

ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti è obbligatoria;

l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16 maggio 2012 dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;

per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e delle Società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata espressamente, da quella data, alle S.R.R.;

per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza;

il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni; né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

il capitale della Società è stato determinato in € 120.000,00 di cui il 95 per cento è riservato ai comuni, con quote calcolate sulla base della popolazione residente in

ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5 per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente all'A.T.O.;

alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo Ente territoriale è pari ad €6.000,00.;

lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo; tra l'altro, prevede che:

alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare;

gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito;

nelle votazioni dell'assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto;

il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Visti:

gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto

costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.F.O. denominato "Isole Eolie." o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie" per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

approvare lo schema di atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie" che consta di n. ^{11 (undici) pe} 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie" che consta di n. ^{11 (undici) pe} 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dando mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta;
il proprio Statuto;
i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e integrazioni;
dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERI**

per le motivazioni di cui in premessa, e ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. denominato "Isole Eolie" o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5 comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie." per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

di approvare lo schema di atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. che consta di n. ^{11 (undici)} 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie." che consta di n. ^{11 (undici)} 11 (undici) articoli che si allega alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'Ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. "Isole Eolie" ivi il pagamento delle spese notarili e della quota di partecipazione societaria dell'Ente per l'importo complessivo di € 6.000,00, nonché del relativo acconto ai fini del deposito presso un istituto di credito del 25 % dei conferimenti in denaro propedeutici alla stipula dell'atto;

Dare atto che l'eventuale aumento di capitale minimo di € 120.000,00, potrebbe essere determinato diversamente dalle S.R.R. e comportare conseguentemente ulteriore aumento della quota dell'Ente di compartecipazione costituita dal predetto 5%;

di dare atto che le superiori spese, ammontanti a € ~~6.000,00~~ ^{6.000,00}, derivanti da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all'Ente, trovano copertura come segue € ~~120.000,00~~ ^{6.000,00} nel bilancio d'esercizio anno 2012(R. 2010); *giunte SSP del bilancio ep*

di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato, per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dall'articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni;

di dare all'atto immediata eseguibilità.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Statuto e Atto Costitutivo
2. Note n. 325
3. L.R. 8.4.2010
4. Note n. 181/RAM
5. Circolare 16.5.2012

6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

li. _____

li. _____

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Il Funzionario
Dott.ssa Lisetta Rao

Il Dirigente
[Signature]

~~Il Presidente~~ l'Assessore

li. _____

[Signature]

[Signature]

(Entrano in Aula i Conss. L. Gullo, G. Grioli – Presenti n° 27)

Il **Consigliere Luigi GULLO** ritiene opportuno sottolineare che se un Consigliere si trova in Aula, ma staziona fisicamente nella parte riservata al pubblico o alla stampa, non debba essere considerato presente alla votazione. Ricorda che in passato è accaduto che, in questo caso, qualche Consigliere è stato considerato presente. Ritiene, altresì, che di ciò si tenga presente quale prassi per le future sedute di Consiglio.

Il **PRESIDENTE** prende atto di quanto affermato dal Cons. Gullo, concorda con esso ed assicura di aver sempre applicato tale impostazione.

Pone, quindi, in discussione la proposta di deliberazione iscritta al punto n° 3 dell'O.d.G. principale, relativa a "*Costituzione Società Consortile per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominato "Isole Eolie". Approvazione Atto Costitutivo e Statuto*", sulla quale sono stati espressi favorevolmente i pareri (di cui dà lettura) di regolarità tecnica e contabile, nonché dei Revisori dei conti.

Informa che il Comune di S. Marina Salina ha formalmente comunicato di aver provveduto ad approvare la deliberazione di propria competenza per la costituzione appunto della S.R.R.

Il **Consigliere M. PALERMO** sottolinea che la proposta di deliberazione è stata attentamente esaminata in Commissione. Ritiene, però, che avrebbe potuto essere prodotto un atto più soddisfacente, ancorché esso sia discendente da una precisa norma approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana quale correttivo ad una deludente gestione del settore dei rifiuti che nel tempo ha imposto l'utilizzo di ingenti risorse finanziarie.

(Entrano in Aula i Conss. A. Passaniti, A. Calabrò, G. Barbera, A. Pellegrino – Si allontanano dall'Aula i Conss. M. Francilia, M. Vicari, S. Galati Rando, A. Previti, C. Cerreti, F. Italiano – Presenti n° 25)

Ritiene che la Provincia – nonostante l'assegnazione di una esigua quota di partecipazione nella costituenda Società – andrà a rivestire un ruolo importante della Società stessa, per i compiti di coordinamento ad essa assegnati. Pertanto, nel prosieguo potranno essere posti in essere quei correttivi migliorativi di quanto contenuto nella norma e di quanto oggi si va ad approvare.

Il **PRESIDENTE** comunica che i Conss. Vincenzo Calabrò e Miano hanno giustificato le proprie assenze odierne, il primo per motivi personali, il secondo per motivi professionali. Non essendovi altre richieste di intervento, quindi, con l'assistenza degli scrutatori Conss. Parisi, Coppolino e Palermo pone in votazione palese, mediante sistema elettronico ex art. 2 L.R. 48/91, la proposta di deliberazione in discussione, iscritta al punto n° 3 dell'O.d.G. principale che registra il seguente esito:

Consiglieri presenti:	25	
Consiglieri votanti:	14	
Favorevoli:	14	
Contrari:	=	
Astenuti:	11	(Bivona, Briuglia, Parisi, Scimone, Gugliotta, Gullo Passari, Rella, Andaloro, Palermo, Grioli)

Il Consiglio approva.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la sessione, comunicando contestualmente che il Consiglio tornerà a riunirsi in nuova sessione mercoledì 12 settembre prossimo.

Sono le ore 11,55.

ISOLE EOLIE

COMUNE

ABITANTI

1. LENI	697
2. LIPARI	11.386
3. MALFA	943
4. S. MARINA SALINA	894



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
COSTITUZIONE SOCIETA' CONSORTILE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.S.R.
DENOMINATO "ISOLE EOLIE". - APPROVAZIONE ATTO
COSTITUTIVO E STATUTO.

I sottoscritti revisori dei Conti della Provincia di Messina, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Provinciale, nella loro funzione di controllo e di indirizzo,

VISTO il decreto legislativo 267/00;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'ordinamento degli E.F.L.L. in Sicilia,

ESAMINATA la proposta,

VISTI lo schema di statuto e lo schema di atto costitutivo,

ESPRIMONO parere

FAVOREVOLE

All'approvazione della proposta di cui all'oggetto da parte del Consiglio Provinciale.

Dott. Francesco Cannavo'

Dott. Diego Perrone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 26.07.2012

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco BRANDI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 03/8/2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi, _____

IL RAGIONIERE GENERALE

UFFICIO DI LEGALITÀ' U.O. INTERNE PA. 2012

1-8-12
07

confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to S. V. FLORE

Il Consigliere anziano

P. BRUGLIA

Il Segretario Generale

F.to AW. A. M. TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo

il giorno festivo 19 SET. 2012

L'ADDETTO

in data, li 19 SET. 2012

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal 9 SET. 2012 al 03 OTT. 2012

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

19 SET. 2012

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per _____
indici giorni consecutivi e che contro la stessa NON sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni,
richiesta di controllo.

in data, dalla Residenza Provinciale, addì 04 OTT. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

in data, dalla Residenza Provinciale, addì 29 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

01 OTT. 2012 f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Una copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

in data, dalla Residenza Provinciale, addì 10 4 OTT. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Anna Maria TRIPODO